

PSR SICILIA 2014/2020 – CHIUSURA PROCEDURA SCRITTA n.3/2019

Proponente	Osservazione/proposta	Motivazione accoglimento/non accoglimento
CIA	<p>Inserimento di un principio relativo all'ubicazione dell'azienda, con l'obiettivo, nella sua declinazione in criterio di selezione, di prevedere una priorità per i territori regionali riportati nell'Allegato 1 del Programma (Zone svantaggiate ai sensi della Direttiva (CEE) n.268/75), maggiormente interessati dai crescenti fenomeni di spopolamento e di abbandono dell'attività.</p>	<p>Come noto, la procedura per la nuova delimitazione delle Aree soggette a Vincoli Naturali significativi diverse dalle zone montane, seppure in dirittura di arrivo, non è stata ancora conclusa con la sua adozione formale a livello nazionale. Pertanto non è stato ad oggi possibile procedere alla modifica del Programma. Quanto proposto non può quindi essere accolto poiché il criterio attualmente sarebbe non applicabile.</p>
	<p>Relativamente al criterio "<i>Interventi di orientamento al mercato delle produzioni</i>", riduzione del punteggio da 12 a 2 punti e, ai fini della sua attribuzione, riduzione della percentuale del costo degli investimenti dal 35% al 10% dell'importo complessivo del progetto.</p> <p>Tale punteggio per il completamento di filiere, inserito nel primo bando della sottomisura 4.1, ha creato tanti problemi e storture al medesimo bando.</p>	<p>Il criterio introdotto si differenzia da quello applicato nel primo bando in quanto, per l'assegnazione del punteggio, non è più prevista la necessità del completamento della filiera, ma è sufficiente intervenire in una fase della stessa. Tenuto conto che la valorizzazione delle produzioni ed il potenziamento del loro valore aggiunto rientra tra gli obiettivi primari della sottomisura, per il secondo bando si è pertanto ritenuto opportuno riformulare e riproporre il criterio, attribuendogli un adeguato punteggio.</p>
GAL	<p>Modifica del principio "<i>Investimenti proposti da Imprenditori agricoli professionali (I.A.P.) e da altri soggetti in possesso di specifici titoli di studio</i>" con l'inserimento della figura del Coltivatore diretto e sua equiparazione allo I.A.P. ai fini dell'attribuzione del punteggio (si intendono coltivatori diretti i piccoli imprenditori che si dedicano direttamente ed abitualmente alla manuale coltivazione dei fondi, in qualità di proprietari, affittuari, usufruttuari, enfiteuti e/o all'allevamento e alle attività connesse (artt. 1 e 2 L. 1047/57, come integrati e modificati dalla L 9/63), sottoposti all'obbligo delle assicurazioni sociali, di cui alla legge 1047/57 successivamente modificata dalla legge 233/90).</p>	<p>Come in più occasioni evidenziato dai rappresentanti della Commissione Europea, la figura del Coltivatore diretto è prevista esclusivamente dalla normativa italiana e, in termini di possibilità di una oggettiva quantificazione della attività agricola svolta, non è equiparabile alla figura dello IAP (<i>colui che è in possesso di competenze e conoscenze professionali, che dedichi alle attività agricole, direttamente o in qualità di Socio di Società, almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro</i>). Premesso quanto sopra e nella considerazione che, tranne probabilmente rare eccezioni, i coltivatori diretti possiedono anche i requisiti dello IAP (e possono quindi ottenere la relativa certificazione), quanto proposto non può essere accolto.</p>

Proponente	Osservazione/proposta	Motivazione accoglimento/non accoglimento
GAL	<p>Inserimento di un criterio di selezione, con l'assegnazione di n.3 punti, relativo alla produzione di energie alternative, così declinato: il punteggio dovrà essere attribuito qualora l'iniziativa progettuale contenga investimenti finalizzati per la produzione e l'uso di energia da fonti rinnovabili (autoconsumo aziendale), limitatamente alle strutture e/o attrezzature previste in progetto.</p>	<p>Criterio simile, declinato con l'individuazione di un parametro in termini di costo minimo dell'impianto rispetto all'importo complessivo del progetto, è stato utilizzato nel precedente bando, evidenziando diverse criticità per la sua applicazione. Verificato quindi che una corretta declinazione del criterio necessita l'inserimento di ulteriori e puntuali parametri tecnici, con conseguente appesantimento della documentazione comprovante il possesso del requisito e delle fasi di applicazione e controllo, non si è ritenuta opportuna la sua riproposizione.</p>
	<p>Inserimento di un principio relativo alla localizzazione territoriale dell'impresa con l'attribuzione di punteggio per gli interventi in zona D (n.12 punti) e zona C (n.6 punti); quanto sopra per l'incentivazione di investimenti che prevedono lo sviluppo ponderato di aree svantaggiate di tipo C e D, al fine di contrastare lo spopolamento delle aree rurali e l'invecchiamento della popolazione.</p>	<p>Si ritiene quanto proposto non pienamente pertinente con gli obiettivi e la logica d'intervento della sottomisura, che appunto mira a potenziare la competitività delle aziende agricole presenti su tutto il territorio regionale, così come descritti nella relativa scheda del Programma.</p>

Infine, relativamente alle considerazioni formulate dal rappresentante di un GAL in merito all'inserimento della certificazione ISO 22005 tra i "sistemi di certificazione volontaria di *processo*" e non, come dallo stesso rappresentante ritenuto corretto, tra i "sistemi di certificazione volontaria di *prodotto*", si osserva che quanto sostenuto dal rappresentante del GAL deriva probabilmente dal fatto che le due categorie sono sì differenti, ma ovviamente una è connessa all'altra.

Si evidenzia che per i sistemi di certificazione volontaria di prodotto, si è fatto riferimento a quanto previsto dalla sottomisura 3.1 del PSR Sicilia 2014/2020.